

STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1

Nello spirito della Costituzione Italiana e in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituito un circolo ricreativo con sede in Cortona, località Chianacce che assume la denominazione di "Circolo ARCI Chianacce"

Art. 2

Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico unitario ed antifascista. Non persegue finalità di lucro

Aderisce all'ARCI Associazione Nazionale di Cultura, Sport e Ricreazione, il cui carattere assistenziale è riconosciuto con D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000 A, di cui condivide finalità e programma

Art. 3

E' compito del circolo:

- a) promuovere la diffusione della democrazia e del pluralismo;
- b) tutelare il diritto alla libertà, all'uguaglianza, ad accrescere le proprie conoscenze, ad accedere all'informazione alla libera espressione artistica e culturale, a conoscere il mondo viaggiando, a vivere in rapporto positivo con la natura, ad utilizzare liberamente il tempo non occupato dal lavoro;
- c) rispettare l'autonomia individuale delle scelte di cultura, di convinzione religiosa e di vita;
- d) ripudiare la violenza ed ogni forma di sopraffazione e di oppressione nei rapporti fra stati, fra le classi sociali, fra sessi tra gli individui, all'interno delle famiglie, delle comunità ed istituzioni di ogni tipo;
- e) promuovere il servizio civile, le attività culturali, sportive e ricreative e le forme consentite tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
- f) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto, per un'adeguata programmazione culturale sul territorio e per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative, posti in essere dagli enti pubblici;
- g) organizzare servizi rispondenti ai bisogni culturali, sportivi, turistici, dello spettacolo, della ricreazione, del riposo e dell'assistenza dei soci, compresa anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci;
- h) tutelare e cercare condizioni di risparmio nell'acquisto di beni per i propri associati;
- h) organizzare iniziative, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto;
- i) utilizzare la propria sede in qualunque modo possa contribuire al raggiungimento dei fini statutari sopra previsti, occupando direttamente gli spazi o dando in locazione parte di essi.

I soci:

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci del circolo tutti i cittadini che condividono gli scopi del presente statuto.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali

Art. 6

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Circolo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 7

I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso. I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dirigenti - potendo anche essere eletti -, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi ecc. ... garantendo la democraticità dell'associazione.

Art. 8

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie tali contributo rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali

Art. 9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arreolino danni morali o materiali al Circolo;

d) quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Patrimonio sociale.

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo;

b) dai contributi, erogazioni, e lasciti diversi;

c) dal fondo di riserva.

Art. 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Bilancio

Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 13

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva

- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature, nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E' esclusa qualsiasi ripartizione degli utili fra i soci.

Art. 14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio almeno otto giorni prima della riunione, ovvero con annuncio scritto, affisso nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della medesima.

Art. 15

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo. Essa:

- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

- approva il bilancio;

- procede alla nomina delle cariche sociali;

- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2 dell'Art. 13 del presente statuto;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario;

- ogniqualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;

- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto dal successivo art. 18. La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art.19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Art.20

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Consiglio Direttivo

Art.21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio resta in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario compongono la presidenza; è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese merenti l'espletamento dell'incarico.

Art.23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde assicurare una corretta amministrazione e trasparenza del Circolo.

Art.24

Il Consiglio Direttivo deve:
a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto,
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
c) redigere i bilanci;

di compilare progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;

di stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; tuttavia le stipule dei contratti aventi per oggetto l'acquisto e l'alienazione di beni immobiliari, contrazioni di mutui ipotecari e comunque ipotecari su beni sociali, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria degli associati;

di formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

di occuparsi circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art.25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta il circolo di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenze e di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Collegio Sindacale

Art.26

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I Sindaci restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nelle riunioni del Consiglio essi non hanno diritto di voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

Scioglimento del Circolo

Art.27

La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti all'assemblea di cui la validità data dalla partecipazione di almeno 50% del corpo sociale.

Art.28

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.27, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più fini di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizione finale

Art.29

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni delle Leggi vigenti.